

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3042

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALONACI, PALOPOLI, FRACCHIA, ESPOSTO, AMICI, BELLINI, BRUSCA, CARLONI ANDREUCCI, COLOMBA, DA PRATO, DI GIOVANNI, FABBRI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, LANFRANCHI CORDIOLI, PASTORE, SANDOMENICO, SATANASSI, TAGLIABUE, TESSARI GIANGIACOMO

Presentata il 18 dicembre 1981

Norme per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di recepire nell'ordinamento nazionale le direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977 e n. 78/52 del 13 dicembre 1977 per le parti riguardanti l'azione da condurre per la eliminazione della leucosi bovina enzootica dai nostri allevamenti.

Le direttive comunitarie testé richiamate sono espressamente finalizzate al miglioramento dello stato sanitario del patrimonio bovino dei paesi della CEE, mediante un'azione comune che, combattendo la brucellosi, la tubercolosi e la leucosi, porti a migliorare la redditività delle strutture zootecniche e la salute pubblica.

La legge 28 maggio 1981, n. 296, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 giugno 1981, ha già recepito le predette di-

rettive CEE per le parti riguardanti l'azione da compiere per l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi, che hanno certamente carattere prioritario. Rimangono invece a tutt'oggi inaccolte le parti concernenti l'azione da svolgere contro la leucosi, e che prevedono misure di profilassi e di lotta analoghe a quanto previsto per la tubercolosi e la brucellosi.

La necessità e l'urgenza di procedere al completo recepimento delle direttive comunitarie sono sottolineate anche dalle raccomandazioni espresse nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo l'11 maggio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* comunitaria n. 140 del 1979). In tale risoluzione si mettono « in guardia i produttori e le autorità responsabili dai rischi dovuti a ignoranza e inerzia » e si esprime forte

preoccupazione per il continuo aumento dei casi di leucosi bovina enzootica (LBE), una malattia del sangue altamente infettiva e dal lento decorso che, a quanto pare, colpisce gli allevamenti più progrediti e le razze più pregiate.

Il Parlamento europeo, nella stessa risoluzione, rivolge inoltre un « pressante appello agli Stati membri affinché istituiscano subito un sistema di registrazione degli allevamenti indenni da LBE ed elaborino un piano di eradicazione di questa malattia ».

In Italia voci preoccupate e sensibili a tali raccomandazioni comunitarie si sono udite anche al Convegno sulla lotta alle malattie del bestiame che ha avuto luogo alla Fieragricoltura 1981 di Verona, dove i rappresentanti degli allevatori hanno chiesto un più serio interessamento nei confronti della leucosi bovina e hanno domandato quali fossero gli attuali stanziamenti per combatterla.

Risulta che è in via di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* una ordinanza del Ministro della sanità che detta « norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica ».

Con questa ordinanza vengono fissate le misure per il contenimento dei focolai della malattia e per la loro estinzione. Non vi è dubbio che per gli allevamenti che risulteranno infetti deriveranno danni economici estremamente gravosi per l'applicazione delle misure di polizia veterinaria previste e soprattutto per il divieto di allontanare animali che non siano avviati direttamente al macello, il che significa, in pratica, un notevole deprezzamento e, probabilmente, anche la chiusura di allevamenti destinati a produrre capi da riproduzione.

Con la presente proposta di legge si viene quindi anche ad offrire a questi ultimi allevamenti la possibilità di procedere al risanamento alleviando, con gli opportuni indennizzi, il danno economico per la eliminazione sollecita degli animali infetti e la conseguente riacquisizione della piena libertà di commercializzare animali da vita.

La funzione di polizia veterinaria propria dell'ordinanza ministeriale tesa alla estinzione dei focolai accertati viene così superata con la presente proposta da una più consistente iniziativa di tipo eminentemente profilattico e preventivo tesa soprattutto alla acquisizione di un numero sempre maggiore di allevamenti sicuramente indenni. In altre parole, mentre l'ordinanza ministeriale, tendente ad estinguere i focolai esistenti, si presenta come provvedimento di tipo passivo di fronte alla malattia, la legge proposta ha carattere di intervento attivo per promuovere, come già è avvenuto con notevole successo per la tubercolosi, la ricerca dei focolai di infezione e la loro bonifica.

Com'è noto la normativa comunitaria prevede per la lotta contro la brucellosi, la tubercolosi e la leucosi un finanziamento a carico del fondo europeo agricolo (sezione orientamento e garanzia del FEOGA), per un importo globale triennale valutato in 130 milioni di unità di conto, ma detta anche le condizioni organizzative e tecniche cui gli Stati devono uniformare i propri piani nazionali di risanamento per poter usufruire dei benefici previsti nella misura di 60 unità di conto per ogni vacca e di 30 unità di conto per ciascun altro bovino infetto e macellato.

È pur vero che in Italia la leucosi non sembra avere la diffusione preoccupante che si registra in paesi come la Danimarca e la Germania Federale, ed è per questo che il problema di tale malattia non viene considerato prioritario; ma proprio perciò è evidente che un intervento tempestivo può essere realizzato con minori costi e maggiori risultati prima che la leucosi si estenda ed aggravi. Ogni sottovallutazione appare imperdonabile anche per le caratteristiche tumorali e la similitudine di questa affezione con alcune leucemie di tipo umano.

Gli studi più aggiornati ce la descrivono appunto come una forma tumorale maligna a carico di alcune cellule del sangue (i linfociti), che si trasmette in senso orizzontale e verticale per mezzo di un *virus* (il BLV), che colpisce gli animali di ogni età manifestandosi, in funzione della sua

cronicità, preferibilmente negli animali adulti che hanno superato il quarto anno di età.

La malattia è caratterizzata da tumori che in genere colpiscono i gangli linfatici, ma che possono estendersi anche ad altri organi e tessuti, provoca dimagrimento, caduta della produzione latte, turbe digestive, paralisi e, infine, la morte dell'animale. La produzione e la vita produttiva dell'animale sono influenzati negativamente. Si rende dunque necessaria un'azione su scala nazionale per debellare la leucosi bovina; e tale necessità giustifica pienamente i costi che ne conseguono.

D'altra parte tali costi appaiono economicamente convenienti anche sotto il profilo della produttività degli allevamenti, mantenuti o ristabiliti sani, ove si consideri che ai danni diretti provocati dalla malattia sono da aggiungere quelli indiretti, per altro di difficile valutazione.

Secondo le valutazioni espresse recentemente da autorevoli ricercatori in congressi internazionali, la leucosi sarebbe tendenzialmente in aumento specie nelle aree geografiche ove sussistono le condizioni per una produzione agro-zootecnica intensiva e quindi è un'infezione che va acquistando i connotati di un problema con il quale saremo costretti a misurarci sempre più nel futuro.

L'obiettivo che dobbiamo porci è duplice: in primo luogo combattere la malattia con impegno e prevenirne la diffusione anche attraverso una adeguata opera di educazione sanitaria, svolta particolarmente dalle Regioni e dalle Unità Sanitarie Locali, nei confronti degli allevatori e del personale che viene a contatto con gli animali, in modo che evitino quei metodi e quelle tecniche errate che possono facilitare la diffusione dell'infezione; in secondo luogo si devono acquisire le conoscenze statistiche oggi mancanti circa la reale entità della malattia, le zone in cui essa è più diffusa, ecc. Basti pensare che il regolamento che si riferisce alla leucosi risale al 1928, l'infezione non è inclusa nell'elenco delle malattie soggette a denuncia in base al regolamento di polizia

veterinaria e, talvolta, si ignorano i nuovi e più sicuri metodi di accertamento.

Come già accennato in precedenza il problema non ha solo un rilievo sanitario, ma anche economico. È ovvio che i due aspetti coincidano: mantenere sano un allevamento significa garantire un maggior reddito e, nello stesso tempo, offrire ai consumatori prodotti sicuri.

Il convegno indetto nell'ottobre del 1979 dal CNEL sulla organizzazione sanitaria in Europa ci ha fornito alcuni dati di estrema importanza. In Italia, a fronte di una importazione di 3.500 milioni di carne all'anno, sta una perdita — anche essa annuale — di ben 1.000-1.500 miliardi a causa delle malattie degli animali. Una perdita notevole, che è pari a circa il 10 per cento del prodotto lordo dell'agricoltura e al 20 per cento del reddito zootecnico nazionale (a cui va aggiunta la perdita in termini di posti di lavoro, di abbandono di terreni, di degradazione ambientale, ecc.).

Nel convegno del CNEL si è giustamente sostenuto che ogni lira investita nell'azione contro le infezioni degli animali produce un rendimento fino a quattro lire: è quindi un investimento altamente redditizio sia per la collettività sia per i singoli allevatori.

Un sistema di lotta basato sulla individuazione sierologica dei capi infetti e sulla loro eliminazione è quanto mai opportuno e necessario. Tale azione potrebbe essere graduata nel tempo in modo da interessare un numero sempre maggiore di animali e di allevamenti. Essa dovrebbe limitarsi in primo luogo ai riproduttori maschi e agli animali con essi conviventi e ai bovini iscritti ai libri genealogici delle razze bovine italiane, a cominciare da quelle bianche (chianina, marchigiana, romagnola e piemontese) e agli animali con essi conviventi delle province e regioni già ufficialmente indenni dalla tubercolosi e brucellosi o da entrambe, per estendersi successivamente e gradualmente agli altri allevamenti.

Ciò anche agli effetti della esportazione, considerato che il mercato europeo e larga parte di quello internazionale richie-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dono garanzie sanitarie rigorose all'introduzione di bovini da allevamento e da produzione, con esplicito riferimento anche alla leucosi. Se il nostro patrimonio bovino — tutt'altro che eccedente — non sarà adeguatamente difeso e garantito perderà valore sul piano mondiale con conseguenze facilmente immaginabili.

È partendo da questo insieme di motivazioni — oltre che dalla opportunità di consentire all'Italia di essere ammessa ad utilizzare i finanziamenti CEE per la profilassi della leucosi enzootica bovina — che si è giunti alla formulazione della presente proposta di legge.

In questa sostanzialmente si prevedono:

1) le norme generali e tecniche — coerenti con quelle contenute nelle direttive comunitarie — necessarie per l'approntamento e l'attuazione di piani regionali per l'eradicazione della leucosi. È previsto che tali primi piani abbiano durata annuale per far coincidere la loro conclusione con quella dei piani triennali già in atto per la lotta contro la brucellosi e la tubercolosi;

2) l'impegno finanziario a carico del bilancio statale per corrispondere alle esigenze poste dalle direttive CEE e per garantire ai proprietari dei bovini abbattuti una indennità, variabile in rapporto al danno subito, congruamente proporzionale al valore dell'animale in vita.

L'articolo 1 stabilisce la finalità della legge, mentre l'articolo 2 sancisce che la lotta contro la leucosi bovina è realizzata mediante piani nazionali.

L'articolo 3 stabilisce che le norme tecniche per la realizzazione del piano nazionale di profilassi e di risanamento degli allevamenti sono fissate con decreto del

Ministro della sanità, « di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere dell'Istituto superiore di sanità ».

L'articolo 4 indica le misure che devono contenere i piani che, con il contributo e la partecipazione delle Unità Sanitarie Locali, sono chiamate a predisporre le regioni entro il 31 gennaio 1982.

L'articolo 5 fissa l'obbligo e le modalità di trasmissione delle informazioni che le Regioni sono tenute a fornire al Ministero della sanità.

L'articolo 6 si riferisce ai criteri che verranno adottati per stabilire l'indennità per i bovini abbattuti e fissa il tetto massimo di 450.000 lire a capo, elevato fino a 800.000 lire nei casi in cui « le carni e i visceri degli animali abbattuti debbano essere interamente distrutti ». L'ultimo comma dell'articolo 6 prevede inoltre che, a partire dal 1983, a gennaio di ogni anno, i Ministri della sanità e dell'agricoltura emettano un decreto per adeguare l'indennità ai « mutamenti di valore registrati dagli animali in vita ».

L'articolo 7 detta le norme in base alle quali il Ministero della sanità presenta le domande di rimborso ai competenti organi della CEE.

L'articolo 8 prescrive le misure per l'isolamento, la marcatura e l'abbattimento dei capi malati, esclude ogni indennità di abbattimento qualora esso non venga effettuato nei termini fissati dalla legge e fissa anche l'importo della sanzione amministrativa — inferiore per i proprietari di un numero di bovini non superiore a 10 — per i trasgressori.

Infine l'articolo 9 indica le forme di finanziamento per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge negli anni 1982 e successivi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attesa della emanazione del testo unico concernente disposizioni in materia di zooprofilassi di cui all'articolo 62 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la presente legge dà attuazione alle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977 e n. 78/52 del 13 dicembre 1977 per le parti riguardanti l'azione da condurre per l'eradicazione della leucosi enzootica dagli allevamenti bovini.

ART. 2.

Il risanamento degli allevamenti dalla leucosi bovina enzootica è attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

In tali provvedimenti potrà inoltre essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di leucosi bovina enzootica. I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Consiglio sanitario nazionale.

ART. 3.

Sulla base delle norme stabilite dalla presente legge, dalla direttiva n. 78/52 CEE e da successive modifiche e integrazioni comunitarie in materia di eradicazione della leucosi bovina enzootica, con

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, vengono fissate le norme tecniche per la realizzazione del piano nazionale di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla leucosi enzootica bovina.

ART. 4.

Le Regioni, esclusa la Sicilia, e le province autonome di Trento e Bolzano, nel quadro del piano nazionale di cui agli articoli 2 e 3, devono predisporre entro il 31 gennaio 1982 un piano annuale, che decorra dal 1° gennaio 1982, per la eradicazione della leucosi bovina enzootica.

Per la Regione Sicilia il piano di cui al comma precedente viene approntato dalle commissioni provinciali previste per detta Regione dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

I piani di cui ai commi precedenti devono essere predisposti avvalendosi del contributo e della partecipazione delle Unità Sanitarie Locali territorialmente interessate e devono essere approntati tenendo conto delle norme previste dalla presente legge.

Gli stessi piani, contenenti misure precise di profilassi e di lotta da adottare, devono essere impostati e realizzati in modo che, a seguito della loro esecuzione, tutti i soggetti bovini gradualmente interessati al provvedimento siano considerati ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica.

ART. 5.

I piani, di cui all'articolo precedente, corredati da tutte le notizie necessarie, devono essere trasmessi al Ministero della sanità entro il 31 gennaio 1982 per essere presentati alla Commissione della Comunità economica europea e da questa approvati.

Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a fornire al Ministero della sanità tutte le informa-

zioni relative alla predisposizione e attuazione dei piani per la eradicazione della leucosi bovina e sono tenute altresì ad adottare le disposizioni necessarie per agevolare i controlli sul posto previsti dalla Commissione della Comunità economica europea e per garantire che gli esperti comunitari ricevano, a loro richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per valutare la esecuzione dei piani.

ART. 6.

Con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti i criteri, le modalità e la misura della indennità che deve essere corrisposta ai proprietari dei bovini abbattuti perché affetti da leucosi.

Tale indennità deve essere rapportata alla entità del danno subito dai proprietari di bovini abbattuti, e non potrà essere in ogni caso superiore a lire 450.000 a capo.

Nei casi in cui le carni e i visceri degli animali abbattuti debbano essere interamente distrutti tale indennità potrà essere corrisposta fino alla misura massima di lire 800.000 a capo.

Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 25 per cento.

Entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 1983 il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, modifica con decreto i limiti massimi delle indennità per l'abbattimento dei bovini affetti da leucosi, di cui ai precedenti commi, adeguandoli ai mutamenti di valore registrati dagli animali in vita.

ART. 7.

Il Ministero della sanità presenta ai competenti organi della CEE le domande

di rimborso riferite alle macellazioni effettuate nell'ambito dei piani di cui all'articolo 2 durante l'anno civile, entro il 30 giugno dell'anno successivo. A tale fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché i veterinari provinciali della Sicilia, trasmettono al Ministero della sanità la documentazione relativa a dette macellazioni almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma.

Le somme relative ai rimborsi di cui al primo comma, effettuati dalla Comunità economica europea, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 8.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 102, secondo comma, del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, i bovini riconosciuti infetti da leucosi da parte delle competenti autorità devono essere isolati e marcati fino alla macellazione e devono essere abbattuti entro e non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore della constatazione della malattia e del conseguente obbligo di abbattimento.

Nel caso che il proprietario o il detentore dei bovini, di cui al precedente comma, non proceda all'abbattimento entro il termine indicato, l'abbattimento coattivo viene disposto da parte delle competenti autorità entro il termine ulteriore di trenta giorni.

L'indennità di abbattimento di cui all'articolo 6 va corrisposta soltanto se l'abbattimento viene effettuato dal proprietario o detentore entro i termini previsti dal primo comma del presente articolo.

I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 5 milioni, ovvero con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 quando il contravventore possenga un numero di capi non superiore a dieci.

ART. 9.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è posto a carico del Fondo comune regionale di cui al capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

A tale onere si fa fronte tramite l'acquisizione dei rimborsi di cui all'articolo 7 della direttiva CEE 77/391 del 17 maggio 1977 e, per la quota rimanente, tramite corrispondente riduzione dei capitoli 4081, 4082, 4083, 4084 e 4087 dello stato di previsione del Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo stanziamento viene ripartito fra le regioni con deliberazione del CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.